

STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina “**Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.**”.

La Società svolge attività strumentale all’Amministrazione Regionale Siciliana.

La Società è autorizzata ad indicare nei segni distintivi e nella corrispondenza anche il logo della Regione Siciliana.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Palermo.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per oggetto sociale l’esercizio delle seguenti attività da svolgere nei confronti della Regione Siciliana in stretta sinergia con gli indirizzi strategici da questa emanati:

1. Lo svolgimento di attività prevalentemente finanziarie al fine della promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Regione;
2. la promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell’innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale, anche nel settore dell’Innovation Technology;
3. lo svolgimento di attività legate all’attrazione di investimenti di qualità elevata, in grado di dare un contributo allo sviluppo del sistema economico e produttivo locale;
4. lo sviluppo dell’innovazione e della competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali;
5. la promozione della competitività e delle potenzialità attrattive del territorio.
6. la promozione della nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti in qualunque settore operino;
7. lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di impresa anche nei settori agricolo, turistico e del commercio;
8. la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari anche con l’attivazione di operazioni finanziarie nel rispetto delle normative di riferimento;
9. supportare la Regione Siciliana nel miglioramento dei servizi destinati al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e di favorire l’evoluzione delle dinamiche della domanda e dell’offerta del lavoro anche attraverso l’utilizzazione e la diffusione dell’innovazione tecnologica e metodologica;
10. realizzare e gestire “incubatori d’impresa” presso i quali gli imprenditori possano trovare allocazione per le proprie aziende e ricevere servizi utili per lo svolgimento della propria attività.
11. lo svolgimento di attività connesse alla valorizzazione, trasformazione, commercializzazione nonché gestione del patrimonio immobiliare regionale, ivi compresi la realizzazione, la gestione e l’aggiornamento della banca dati informatizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art.9 della legge regionale 28 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale ed in un quadro di cooperazione istituzionale con l’amministrazione regionale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società potrà:

- a) promuovere investimenti diretti in settori ad elevato contenuto tecnologico e in settori strategici per lo sviluppo quali la ricerca, il terziario avanzato, il turismo, anche assicurando servizi di localizzazione continuativi ed appropriati alle imprese interessate e promuovendo la conoscenza delle opportunità localizzative offerte dalla Regione;
- b) svolgere attività finanziarie finalizzate a sostenere lo sviluppo dell’innovazione e della competitività del sistema produttivo e la competitività territoriale, anche favorendo l’accesso al mercato dei capitali nazionale ed internazionale;

- c) gestire ed erogare servizi per lo sviluppo del territorio e per l'attuazione delle Misure comunitarie, nazionali e regionali; secondo la deroga prevista nel 1° comma dell'art. 13 del D.L. 223 del 4/7/2006 (c.d. Decreto Bersani), gestire ed erogare servizi finanziari, acquisire partecipazioni (con il tassativo divieto di esercitare tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico), promuovere e sostenere attività produttive e nei servizi, promuovere e sostenere iniziative occupazionali e di nuova imprenditorialità, promuovere e sostenere lo sviluppo della domanda di innovazione, dei sistemi locali d'impresa e dell'alta formazione;
- d) fornire supporto, come ente strumentale dell'amministrazione regionale e nell'ambito di programmi (compresi gli APQ) e strumenti negoziali, per la programmazione e la progettualità, anche finanziaria, per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica e la competitività degli enti locali;
- e) assumere l'incarico, per conto della Regione Siciliana, di utilizzare le risorse comunitarie, statali e regionali;
- f) secondo la deroga prevista nel 1° comma dell'art. 13 del D.L. 223 del 4/7/2006 (c.d. Decreto Bersani) costituire e gestire Fondi di Capitale di Rischio per l'attuazione di interventi finanziari nella forma di acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, di prestiti obbligazionari, anche convertibili, a favore di Piccole e Medie Imprese costituite o costituende nella forma di società di capitali, anche avvalendosi di risorse messe a disposizione dalla Regione Siciliana;
- g) Supportare la Regione Siciliana nella predisposizione, progettazione e realizzazione di attività di promozione, informazione, formazione e sensibilizzazione a valere su progetti con finalità sociali;
- h) fornire all'Amministrazione Regionale servizi di consulenza, assistenza tecnica, studio ed analisi del territorio, nonché metodi per la selezione di progetti presentati da soggetti terzi (pubblici, privati o misti);
- i) essere destinataria di finanziamenti pubblici per la gestione di commesse della Regione Siciliana, incaricata dello svolgimento di servizi di pubblica utilità, per gli scopi e le finalità che, nell'ambito dell'attività della promozione imprenditoriale, saranno stabiliti nelle convenzioni o nei contratti da perfezionare con tale ente;
- l) favorire l'insediamento di nuove imprese nel territorio della Regione Siciliana, assistendole nella ricerca dei siti più idonei, o mettendo a loro disposizione aree e fabbricati destinati agli insediamenti produttivi realizzati in esecuzione delle Leggi e dei provvedimenti della Regione Siciliana;
- m) collaborare alla realizzazione dei predetti piani per gli insediamenti produttivi;
- n) fornire, su incarico della Regione Siciliana, servizi di assistenza in materia di organizzazione, trasferimento tecnologico, spin-off, auditing tecnologico e di formazione;
- o) fornire supporto alla Regione Siciliana nelle attività di promozione, sviluppo e sostegno nell'ambito di interventi di cooperazione internazionale;
- p) assistere le imprese nella impostazione e redazione dei loro progetti d'impresa, fornendo loro tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per le convalide economiche dei loro piani;
- q) sostenere e realizzare progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzazione di fonti energetiche alternative rispetto a quelle derivanti dal petrolio;
- r) realizzare e gestire un bollettino, anche su supporto informatico, contenente tutte le informazioni sulla normativa comunitaria, statale e regionale;
- s) predisporre, progettare e realizzare attività di promozione, informazione e sensibilizzazione delle attività connesse alle finalità sociali anche attraverso la realizzazione di convegni, studi, ricerche e progetti pilota.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e per la corretta esecuzione dei piani e programmi approvati dalla Regione Siciliana.

La Società, quale soggetto attuatore di programmi, progetti e strumenti, può essere destinataria di finanziamenti pubblici.

Per il conseguimento degli obiettivi sociali, la Società opera in coerenza con la programmazione della politica regionale, tenendo conto delle linee strategiche di politica regionale orientate anche all'innovazione.

L'esercizio di tutte le attività connesse all'oggetto sociale è effettuato nell'interesse della Regione Siciliana secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house".

La società, ai sensi dell'art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, è in ogni caso vincolata ad operare prevalentemente nei confronti della Regione Siciliana.

La Società potrà esercitare, infine, tutte le attività e funzioni ulteriori eventualmente attribuitele in forza di leggi e di norme, anche per il perseguimento di nuove finalità.

Articolo 4

Durata

La Società ha durata illimitata.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa dichiarazione.

CAPITALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI PATRIMONI DESTINATI

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 6.816.066,92 (seimilioniottoctosedicimilasessantasei/92), diviso in numero 13.107.821 (tredicimilioni cento settemila ottocento ventuno) azioni nominative del valore nominale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Il capitale sociale è interamente detenuto dalla Regione Siciliana, esso è inalienabile, pertanto è espressamente vietata la sottoscrizione, la costituzione o il trasferimento delle azioni a favore di terzi.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

In tal caso, la stessa Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Articolo 8

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo delibera l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili.

L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ovvero può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Articolo 10

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

RECESSO

Articolo 11

Recesso del Socio

In considerazione della titolarità del capitale sociale non è consentito il recesso del socio.

Articolo 12 Organi della Società

Sono organi della società:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Direttore Generale;
4. il Collegio Sindacale;

ASSEMBLEA

Articolo 13

Competenze dell'Assemblea ordinaria

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- e. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo, statutariamente prevista, della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere concorrente di deliberare in materia.

Articolo 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per tele e/o per videoconferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 16

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione, ove nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Può prevedersi al massimo una data ulteriore, successiva alla seconda convocazione.

Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso comunicato ai soci con telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno otto gg. prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 18

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione e nell'ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 19

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Articolo 20

Norme per il computo quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 21

Rinvio dell'Assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 22

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

La convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 23

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 24

Controllo analogo

La società, per la gestione in regime di affidamento diretto di attività e servizi per conto della Regione Siciliana, è soggetto gerarchicamente subordinato al medesimo socio, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, di gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) L'Organo amministrativo redige un Budget contenente un programma annuale e un programma pluriennale.

Il Programma annuale (PEA) contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:

-Le linee di sviluppo delle suddette attività; il programma degli investimenti da attuarsi con l'indicazione della spesa prevista e delle modalità della sua copertura;

- La previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425, c.c. ;

- La Relazione illustrativa sull'esercizio finanziario;

- Il piano di assunzione del personale;

Il Programma annuale contiene in allegato la relazione dell'Organo Amministrativo di commento.

Il programma annuale viene aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del programma pluriennale.

Il programma pluriennale (POS) di durata triennale è redatto in coerenza con il programma annuale, è articolato per programmi e ove possibile per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti, i costi ed i ricavi previsti.

Il programma annuale e quello pluriennale vengono predisposti dall'organo amministrativo entro il 31 ottobre di ciascun anno e approvati dall'Amministrazione Regionale, nel caso di mancata comunicazione entro 60 giorni da parte dell'Amministrazione lo stesso si intende approvato.

Eventuali variazioni del budget devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Amministrazione Regionale e da questa approvate.

b) In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte del socio, l'organo amministrativo redige un report semestrale per il periodo 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

Il report è trasmesso a cura dell'organo amministrativo all'Amministrazione Regionale e conterrà una relazione che illustra i criteri di determinazione del risultato economico e la prevedibile evoluzione dell'andamento della gestione economica della società per il periodo successivo.

c) Attraverso la definizione da parte del Socio di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle norme di legge, della disciplina di settore, della normativa regionale e comunitaria, prevedono la regolamentazione delle attività e dei servizi affidati direttamente alla Società dal socio, definendo le modalità di vigilanza e controllo sui servizi e sulla gestione.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 25

Composizione e nomina

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, secondo decisione dell'Assemblea in sede ordinaria.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 26

Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale.

Nella ipotesi prevista dall'art. 2505 c.c., la fusione per incorporazione potrà essere decisa con deliberazione, risultante da atto pubblico, assunta dal Consiglio di Amministrazione; parimenti nell'ipotesi prevista dall'art. 2505 bis c.c. e qualora la società sia l'incorporante, la decisione potrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, e sempre che siano soddisfatte le disposizioni richiamate dall'art. 2505 bis c.c..

Articolo 27

Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni.

- da esecuzione, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale e del *budget*;

Articolo 28 Direttore Generale

L'Organo amministrativo nomina il Direttore Generale scelto tra le risorse interne all'azienda e ne determina il compenso ed i poteri.

Il Direttore generale, dura in carica cinque esercizi, scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della sua carica.

La nomina è rinnovabile.

Articolo 29 Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazioni, da spedirsi almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

Articolo 30 Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

All'assemblea spetta altresì la determinazione degli eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 31 Rappresentanza legale

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al

Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Direttore Generale.

La firma del Direttore Generale fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

CONTROLLO

Articolo 32

Controllo della gestione

Il Collegio Sindacale vigila nell'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 33

Revisione legale dei conti

Incaricato di effettuare la revisione legale dei conti è, su decisione dell'Assemblea ordinaria, il Collegio Sindacale, a condizione che sia integralmente costituito da revisori – o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Verificandosi uno dei casi di legge, tuttavia, il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 34

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 35

Esercizio e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai soci, salvo diversa delibera dell'Assemblea; gli utili che l'Assemblea delibererà di distribuire saranno ripartiti in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed a decorrere dal giorno che verrà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il termine di 5 anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglimento

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

VARIE

Articolo 37

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

VINCENZO BIAGIO PARADISO -
DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.